

Novità abitazione principale

Il 28 maggio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede l'esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (limitatamente ad una per ciascuna categoria C2 e C6).

L'esenzione è estesa:

- alle abitazioni date in uso gratuito al coniuge e a parenti e affini entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale; - il nuovo modello per la comunicazione dell'uso gratuito (mod. celeste) è disponibile nella sezione moduli ICI**
- alle abitazioni di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario a condizione che non sia già titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;**
- alle abitazioni a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero;**
- alle abitazioni a disposizione di anziani o disabili ricoverati e residenti in case di cura o riposo;**
- alle abitazioni di residenza di soci di cooperative a proprietà indivisa.**

Sono esclusi dall'esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.

Si ricorda che le Guide sono state stampate prima della pubblicazione del Decreto che abolisce l'ICI per l'abitazione principale e assimilate.